

rispettive competenze? Non basta. Tanto nel primo caso quanto nel secondo bisogna notare che è il cancelliere che dà autenticità all'atto e quindi si ha la prova più certa che il decreto è stato pubblicato e si ha una maggiore garanzia della esecuzione delle disposizioni della legge. La stessa considerazione vale per l'altra parte dell'emendamento; tanto più che bisogna considerare che qui non si tratta che di un atto compiuto *ex abundantia*, perchè il decreto del tribunale che stabilisce il giorno della convocazione e che dà i conseguenti ed opportuni provvedimenti deve essere pubblicato non solo nell'albo del tribunale, ma anche nel foglio degli annunci legali e trascritto al locale ufficio delle ipoteche. Quindi aggiungerò che questa comunicazione è un atto di più ed è bene che sia fatto dal cancelliere il quale, come dice l'onorevole Vigna, dà affidamento di compiere la notificazione con sollecitudine e regolarmente.

Quindi mi pare che sotto questo punto di vista convenga mantenere il testo dell'articolo quale è nel disegno di legge.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Sorani, relatore. Il terzo comma verrebbe allora così modificato:

« Il cancelliere comunica con lettera raccomandata o telegramma, a seconda delle distanze, un avviso contenente il nome del debitore; il nome del commissario giudiziario; la data del decreto, ecc. Il resto come è stampato nel nuovo testo, concordato tra Commissione e Ministero ».

Presidente. Onorevole Vigna, insiste nel suo emendamento?

Vigna. V'insisto perchè le ragioni addotte contro assolutamente non mi hanno persuaso. Il commissario giudiziario è quello che, dopo il deposito dell'elenco fatto dal debitore, lo verifica e se accerta l'esistenza di qualche creditore omissso, può spedirgli ancora l'avviso. Inoltre il commissario giudiziario, mediante l'avviso che egli dà ai creditori, viene ad essere messo direttamente in comunicazione coi creditori stessi i quali si rivolgeranno a lui per tutte le informazioni che potranno essere necessarie.

Perciò credo preferibile che la partecipazione sia data dal commissario il quale trovasi al corrente di tutta la consistenza del patrimonio del creditore.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Falcioni è stato accettato dal ministro guardasigilli e dalla Commissione.

L'onorevole Morpurgo ha facoltà di parlare.

Morpurgo. Dal momento che il mio emendamento è stato accettato, non ho che da ringraziare l'onorevole ministro e la Commissione. Ed allora il terzo capoverso dell'articolo 5 dovrà essere modificato così:

« Il cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera raccomandata o telegramma, a seconda delle distanze, un avviso contenente: il nome del debitore, il nome del commissario giudiziale », ecc.

Presidente. Sta bene.

Morpurgo. Se permette, onorevole presidente, io proporrei che si dicesse, invece del *nome*, i *nomi*.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. È lo stesso.

Morpurgo. Allora sta bene.

Presidente. Rimane quindi l'emendamento dell'onorevole Vigna. La Commissione l'accetta?

Sorani, relatore. Non l'accetta.

Presidente. Allora pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Vigna, non accettato dal Governo, nè dalla Commissione, il quale consiste in ciò: sostituire alla parola « cancelliere » quella di « commissario. »

(*Non è approvato*).

Rileggo dunque tutto l'articolo quinto, nel suo complesso, con le modificazioni accettate dal Governo e dalla Commissione e proposte dagli onorevoli Morpurgo e Falcioni.

Art. 5.

« Il decreto, a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria per l'intero giudizio, è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunci legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche; tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso.

« Se l'elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore pubblicità, il tribunale designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba farsi la inserzione.

« Il cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera raccomandata o telegramma, a seconda delle distanze, un avviso contenente: i nomi del debitore e del commissario giudiziale; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l'ora dell'adu-